

ART. 17 – IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
2. È composto in numero dispari da un massimo di 5 (cinque) membri e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
3. Elegge, tra i propri membri, il Presidente.
4. Il Collegio Nazionale dei Garanti svolge funzione di giudice rispetto alle controversie tra l'Associazione Nazionale e i soci persone fisiche, ovvero tra soci persone fisiche appartenenti alle associazioni territoriali e tra le associazioni territoriali e le associazioni regionali nonché tra i soci persone giuridiche di qualsiasi livello fra loro e con l'Associazione Nazionale.
5. Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
6. La carica di membro del Collegio Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.
7. La durata della carica è deliberata dall'Assemblea al momento della nomina.

ART. 18 – DISCIPLINA DELLE CARICHE

1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici soci. Si applica l'art. 2382 del c.c.
2. Chiunque ricopra cariche associative e istituzionali a qualsiasi livello dell'Associazione deve adeguare il proprio comportamento al Codice Etico deliberato dall'Assemblea dei Soci Nazionale.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati per un periodo non superiore a 4 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Sono rieleggibili e possono essere nominati per un massimo di 2 mandati anche non consecutivi.
5. Per le Associazioni Territoriali il vincolo di cui al punto precedente è limitato ai ruoli di Presidente e Vice Presidente.

